



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 11759/QdV/DI/V

11 MAG, 2007

Benedetto
115/07

Al Vice Capo
dell'Ufficio di Gabinetto
Dott. Gaetano Benedetto
SEDE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
GABINETTO

005321 11MAG07

GAB | A03

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti del CESP

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio GAB/2007/5139/103 dell'8 maggio u.s., si riporta di seguito, in maniera sintetica, il parere di questa Direzione in merito ai quesiti in materia di rifiuti formulati da Confartigianato.

- 1) **obbligo tenuta registro rifiuti e MUD per trasporto in conto proprio:** si rinvia al parere recentemente trasmesso all'Ufficio di Gabinetto con nota prot. 8719/QdV/DI del 29 marzo 2007.
- 2) **applicazione tassa di concessione governativa all'iscrizione all'Albo gestori ambientali per trasporto in conto proprio:** premesso che il Ministero dell'ambiente non è competente a dirimere la questione, attinente all'applicazione della normativa tributaria, si fa presente che ai sensi di tale normativa la tassa di concessione governativa è dovuta in tutti i casi di provvedimenti autorizzativi il cui rilascio implica un'attività di controllo, accertamento o esame da parte della pubblica

amministrazione, qualunque sia la complessità di tale attività. Nel caso in esame il rilascio del provvedimento di iscrizione è subordinato al controllo della presenza del richiedente nel registro delle imprese, all'accertamento dei requisiti morali ai sensi del DPR 245/2000, nonché all'accertamento dell'avvenuto versamento dei 50 euro.

3) obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti: il quesito è motivato dal fatto che l'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, prevede, al comma 6, che "i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA", mentre l'obbligo di vidimazione per i registri IVA risulta abolito dall'articolo 8 della legge n. 383/2001.

La disposizione dell'articolo 190 suscita perplessità in quanto cita la vidimazione dei registri ma rimanda, quanto a modalità della stessa, ad una normativa che attualmente non prevede obbligo di vidimazione.

Nell'evidenziare l'opportunità di una revisione, in occasione dei provvedimenti correttivi del 152 che si stanno predisponendo, del dettato normativo in esame, al fine di garantirne la dovuta chiarezza, si rileva che analoghi dubbi erano stati sollevati, relativamente all'articolo 12 dell'ora soppresso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 383/2001.

L'articolo 12 del decreto n.22/97, intitolato "registri di carico e scarico", prevedeva infatti che il registro fosse tenuto su "fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro" e, a seguito della legge n. 383/2001, venne da più parti sollevata la questione dell'ambito di applicazione dell'articolo 8.

Con riferimento al registro di carico e scarico dei rifiuti, l'Agenzia delle entrate chiarì con la circolare n. 104/E dell'11 dicembre 2001 (allegata) che tale registro "*previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, così come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del registro,*

non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001".

La circolare specifica altresì che "gli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997".

Si ritengono ancora attuali le argomentazioni formulate dall'Agenzia delle entrate, tese a confermare la possibilità che gli uffici a suo tempo designati per la vidimazione dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'IVA continuino a vidimare, con le stesse modalità che erano state previste per tali registri, altri registri di tipo non contabile per i quali la specifica disciplina settoriale preveda tale adempimento.

Il comma 6 dell'articolo 190, infatti, fa esplicito riferimento alla necessità della vidimazione, con ciò confermando, a parere dello scrivente, la volontà di prevedere tale adempimento.

4) obbligo di compilazione del formulario per attività di manutenzione:

il tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 266, comma 4, del decreto 152 sembra autorizzare il soggetto che svolge attività di manutenzione a trasportare i rifiuti prodotti nel corso di tale attività presso la propria sede o domicilio senza il formulario. La disposizione derogatoria in esame richiede tuttavia, a parere dello scrivente, una lettura rigorosa e deve intendersi pertanto limitata al caso di trasporto diretto dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede/domicilio del manutentore. Ne deriva che, nel caso in cui venga seguito un percorso diverso, dovuto ad esempio allo svolgimento dell'attività presso luoghi diversi senza preventivo rientro alla sede, è necessario applicare la disposizione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto 152, che prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione.

- 5) obbligo di compilazione del formulario per attività di trasporto a centri comunali di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:** come ricordato nella stessa richiesta di parere, le esenzioni dal formulario risultano espressamente individuate all'articolo 193 del 152 per cui, al di fuori del caso del trasporto saltuario ed occasionale da parte del produttore di rifiuti non pericolosi di quantitativi che non eccedano i 30 kg o 30 litri, il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese deve essere accompagnato dal formulario.
- 6) Obbligo di caratterizzazione chimico-fisica di rifiuti da avviare allo smaltimento:** nel prendere atto dell'esigenza rappresentata nel punto in esame, che è evidentemente la stessa che è stata tenuta presente nel prevedere la possibilità di individuare con DM una lista positiva di rifiuti non pericolosi da ammettere in discarica senza necessità di caratterizzazione, possibilità non prevista dalla normativa comunitaria né, a quanto risulta, da altri Stati europei, si rimane a disposizione qualora codesto Ufficio ritenga di indicare tra i provvedimenti da adottare prioritariamente questo DM.
- 7) Obbligo di caratterizzazione chimico-fisica di rifiuti da avviare al recupero:** se, come sembra, il quesito è riferito a rifiuti da recuperare mediante le procedure semplificate, non si ritiene che possa essere definito ridondante un adempimento finalizzato a verificare che le caratteristiche del rifiuto da avviare al recupero corrispondano ai requisiti individuati dalla specifica normativa e che costituiscono condizione per l'applicazione della procedura semplificata. Si fa presente inoltre che la periodicità richiesta è di due anni.
- 8) Attività di recupero in procedura semplificata in mancanza di fissazione dei limiti massimi:** L'indicazione delle quantità massime di rifiuti che possono essere sottoposti alle procedure semplificate costituisce, ai sensi dell'articolo 214 del 152 e della normativa

comunitaria, il presupposto per l'esistenza delle stesse. Tale aspetto peraltro risulta chiarito anche dall'articolo 1, comma 5, del DM 186 del 5 aprile 2006, che ha modificato il DM 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. In tale comma, infatti, recante un regime transitorio a seguito dell'individuazione dei quantitativi di rifiuti ammissibili alle procedure semplificate operata dal DM, è specificato che i soggetti che effettuavano attività in procedura semplificata per le tipologie di rifiuti per le quali non è stato individuato dal DM medesimo il parametro quantità dovevano inoltrare richiesta di autorizzazione ordinaria all'ente competente. Da quanto sopra si desume che anche le nuove attività non possono essere intraprese in procedura semplificata per voci per le quali non sono attualmente previsti i quantitativi.

9) Gestione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti: ci si riferisce ad un accordo di programma locale, del quale non si conoscono i dettagli, che sembrerebbe prevedere deroghe alla normativa nazionale nella gestione, da parte di piccole attività artigiane, dei rifiuti in questione. Nel far presente che non si ritiene che mediante lo strumento dell'accordo di programma si possa derogare alla normativa nazionale, e che la norma comunitaria prevede specifici obblighi nella gestione dei rifiuti pericolosi, comunque non derogabili neanche dalla norma nazionale, si suggerisce che l'argomento venga approfondito, nell'ottica di trovare possibili soluzioni, nell'ambito del processo di revisione del 152 in corso.

10) Gestione dei panni tecnici: non si è in condizione di rispondere al quesito, in quanto non si conosce l'accordo di programma cui è riferito.

11) Definizione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): la problematica sollevata nasce dal fatto che il decreto 151/05 sui RAEE ha introdotto la definizione di apparecchiatura usata, individuando come tale l'apparecchiatura restituita dall'utente al distributore al momento

dell'acquisto di una apparecchiatura nuova. Ai sensi della disposizione citata, il distributore dovrebbe poi valutare se tale apparecchiatura può essere riutilizzata, e quindi non deve essere considerata rifiuto, o se invece debba essere ricondotta nell'ambito dei RAEE. Si deve far presente che tale definizione non è presente nella direttiva comunitaria della quale il decreto 151 costituisce recepimento, tant'è che sulla materia la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Correttamente pertanto il 152 e gli schemi di decreti attuativi del 151 fanno riferimento unicamente ai RAEE, che costituiscono l'oggetto della specifica normativa. Per quanto riguarda gli oneri dei distributori, infine, è noto che uno dei decreti attuativi in via di approvazione prevede disposizioni semplificative finalizzate ad agevolare gli adempimenti di ritiro di rifiuti posti a loro carico dalla direttiva comunitaria e dal relativo decreto di recepimento.

93

Il Direttore Generale
(dott. Gianfranco Mascazzini)

